

CAPITOLATO TECNICO

Luglio 2018

Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad oggetto “*affidamento Servizio di Brokeraggio Assicurativo per l’Ausl della Romagna e Irst IRCCS di Meldola (FC)*” per la durata di anni quattro con possibilità’ di rinnovo per ulteriori 48 mesi , ai sensi dell’ art. 63, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016

Art. 1 – Oggetto e valore totale stimato dell’Appalto

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) a favore delle Amministrazioni Committenti (Ausl Romagna e Irst IRCCS di Meldola), come disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e dai regolamenti IVASS (ex ISVAP).

Il servizio di cui trattasi non comporta per le Committenti alcun onere né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese in quanto, per consolidata prassi di mercato, la remunerazione è a carico delle Imprese Assicuratrici tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.

Precisato quanto sopra, il valore presunto dell’appalto - valorizzato ai soli fini della definizione degli elementi legati all’entità dell’importo del medesimo (es. cauzione provvisoria, cig) - è stato stimato applicando le percentuali indicate all’art. 3 “*dati informativi*” all’importo dei premi annui imponibili (regolazioni escluse) dei contratti assicurativi in corso di vigenza;

Art. 2 – Requisiti minimi: caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio

Il Broker, avvalendosi dei propri mezzi e della propria organizzazione, dovrà garantire il servizio di assistenza e consulenza assicurativa per quanto attiene la gestione e l’esecuzione dei contratti in essere, la gestione di pratiche ancora pendenti riferite a contratti non più in vigore, e nelle diverse fasi finalizzate all’acquisizione di nuove coperture, minimizzando l’impatto della gestione amministrativa di polizze e sinistri a carico delle Committenti.

Le prestazioni inerenti l’incarico possono essere individuate nelle seguenti macro-categorie:

2.1 Risk Management

- 2.1.1** identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti su ciascuna Amministrazione Committente già assicurati e non, nonché delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate;
- 2.1.2** analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, mediante acquisizione in piena autonomia dal precedente Broker e dalle Compagnie Assicuratrici della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi

compreso lo stato dell'arte della gestione dei sinistri riferiti al periodo precedente, al fine di potere subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi;

- 2.1.3 impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative, che tenga conto dell'evoluzione della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali, nonché delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro applicati, con la finalità di mantenere precisi obiettivi di efficienza ed economicità;
- 2.1.4 tempestiva revisione ed aggiornamento delle coperture assicurative in linea con l'evolversi del mercato assicurativo anche in riferimento a nuove specifiche esigenze di ciascuna Amministrazione Committente, riconducibili non solo all'andamento della sinistrosità ma anche al possibile mutamento dell'assetto organizzativo e/o istituzionale;
- 2.1.5 proposte di valutazioni tecniche finalizzate alla riduzione della sinistrosità;

2.2 Assistenza

- 2.2.1 assistenza nelle procedure di scelta del contraente: assistenza tecnica in tutte le fasi di gara e predisposizione delle proposte dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte, nonché, supporto all'individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo. **STAFF MINIMO RICHIESTO:** almeno n. 2 risorse interamente dedicate alle fasi di preparazione, espletamento ed aggiudicazione delle procedure di gara dei servizi assicurativi (tempo medio stimato mesi 6), con esperienza minima di 3 anni nell'ambito della Pubblica Amministrazione - settore sanità;
- 2.2.2 monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento alle Amministrazioni Committenti delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare. **TRASMISSIONE DI RELAZIONE ALMENO ANNUALE;**
- 2.2.3 gestione e controllo dei contratti assicurativi (emissione di polizze e appendici, comunicazione dati di regolazione premio, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, aggiornamento della normativa, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, oltre ad ogni altro connesso adempimento amministrativo e contabile). **STAFF MINIMO RICHIESTO:** almeno n. 1 risorsa (reperibile oltre che telefonicamente anche via mail, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, nella fascia oraria 9-18 e disponibile anche a recarsi presso le sedi delle Committenti qualora richiesto) per la gestione amministrativa e contabile delle polizze in corso, con esperienza minima di anni 3 nell'ambito della Pubblica Amministrazione-settore sanità;
- 2.2.4 gestione dei sinistri: il Broker sarà intermediario unico per la segnalazione dei sinistri con tutte le Compagnie e provvederà a riscontrare le suddette segnalazioni comunicando gli estremi di rubricazione assegnati dalla Compagnia assicurativa e dalla stessa Società di brokeraggio; assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario, all'interruzione dei termini di prescrizione; **STAFF MINIMO RICHIESTO:** n. 2 risorse (di cui almeno n. 1 risorsa reperibile oltre che telefonicamente anche via mail dal

lunedì al venerdì, festivi esclusi, nella fascia oraria 9-18 e disponibile anche a recarsi presso le sedi delle Committenti qualora richiesto), con esperienza minima di anni 3 nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

- 2.2.5** consegna di reports semestrali sull'andamento della sinistrosità riferita alle singole coperture, completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità stessa;

2.3 Consulenza e formazione:

2.3.1 Consulenza

- a) Supporto e consulenza su questioni inerenti la materia assicurativa o attinente (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita: L. 24/2017, GDPR, Cyber Security) da effettuarsi anche con la resa di pareri in forma scritta entro massimo 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta relativi alle singole Amministrazioni, ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi di ciascuna Amministrazione Committente;
- b) individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con le Amministrazioni Committenti convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto entro massimo 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta;

2.3.2 Formazione

Attività di formazione e aggiornamento del personale in materia assicurativa o attinente, oltre che su altre problematiche di natura giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno.

Si richiedono almeno n. 2 incontri formativi annuali presso le sedi delle Committenti.

Si richiede l'uso della lingua italiana in tutte le comunicazioni verbali e scritte tra il Broker e le Committenti inerenti le attività di cui sopra.

Oltre a quanto sopra dettagliato, si richiede l'espletamento di ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendessero necessaria nel corso della durata del contratto.

Le amministrazioni committenti (Ausl Romagna ed Ircccs Irst di Meldola) autorizzano il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alle Amministrazioni committenti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici delle Amministrazioni committenti, né potrà impegnare in alcun modo le medesime se non previa autorizzazione.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e con attività prevalentemente svolte nella propria sede, nonché con la presenza - periodica o su richiesta - nella sede delle Amministrazioni committenti; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno delle Amministrazioni nel mettere a disposizione i dati occorrenti di loro competenza e necessari al Broker per svolgere il proprio lavoro.

Art. 3 – DATI INFORMATIVI

Azienda USL della Romagna

Per quanto attiene la Responsabilità Civile Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO), l'Azienda USL della Romagna, costituita ex L.R. 21 novembre 2013 n. 22 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, subentrata ad ogni effetto da tale data nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni, delle preesistenti Aziende Unità Sanitarie di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, gestisce tale rischio a termini della L.R. n. 13/2012 ad oggetto "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

Per completezza di informazione, l'operatività della cd. "autoassicurazione" ha avuto inizio a far data dal 01/01/2013 e con le decorrenze indicate nella delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1905/2012, che di seguito si riportano:

- per le Aziende USL di Ravenna, Cesena e Rimini: 01/01/2013;
- per l'Azienda USL di Forlì:
 - 01/07/2013 per i sinistri fino ad € 1.500.000,00
 - 01/01/2013 per i sinistri oltre € 1.500.000,00

Si precisa dal 01/01/2013 al 31/12/2013, per tutte le Aziende Sanitarie della Regione coinvolte nel progetto di "autoassicurazione", era operante la polizza RCT e RCO n. 033595/02/2012, stipulata dalla medesima Regione con la Compagnia QBE, a garanzia dei cd. sinistri catastrofali, ovvero di valore superiore ad € 1.500.000,00.

Ai fini della determinazione economica del servizio richiesto, si riportano i seguenti dati, distinti per ciascuna amministrazione:

AUSL ROMAGNA Polizze Assicurative in essere

COMPAGNIA	Prodotto	Data Effetto	Data Scadenza	Premio annuo	Premio Imponibile annuo	Aliquote provvigionali %
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	Kasko	30/06/2017	30/06/2020	140.884,73	124.127,52	7,80
ITAS MUTUA	Tutela Legale 3 Direttori	26/11/2015	26/11/2018	9.000,00	7.422,68	7,80
HARMONIE MUTUELLE	Infortuni	30/06/2017	30/06/2020	125.439,81	122.380,30	7,80

COMPAGNIA	Prodotto	Data Effetto	Data Scadenza	Premio annuo	Premio Imponibile annuo	Aliquote provvigionali %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	R.C. Auto a Libro Matricola	30/06/2017	30/06/2020	373.380,00	302.288,98	4,00
LLOYD'S	R.C.T. Sperimentazione base	30/06/2017	30/06/2020	0,00	0,00	7,80
LLOYD'S	R.C.T. Applicazione Sperimentazione	01/10/2017	01/10/2019	4.350,00	3.558,28	7,80
LLOYD'S	R.C.T. Applicazione Sperimentazione	18/12/2017	18/12/2022	17.500,00	14.314,93	7,80
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	R.C.T.	15/03/2018	31/10/2018	26.200,01	21.431,50	7,80
XL INSURANCE COMPANY SE	MULTIRISCHI ALL RISKS	30/06/2017	30/06/2020	774.803,10	633.785,77	7,80

**IRST IRCSS di Meldola
Polizze Assicurative in essere**

COMPAGNIA	Prodotto	Data Effetto	Data Scadenza	Premio annuo	Aliquote provvigionali %
AM TRUST	Infortuni	30/06/2017	30/06/2020	€ 3.799,00	10,00
AM TRUST	RCT/RCO	30/06/2017	30/06/2020	€ 268.714,91	10,00
UNIPOL	KASKO	30/06/2017	30/06/2020	€ 1.700,00	8,00
XL INSURANCE	ALL RISKS	30/06/2017	30/06/2020	€ 57.631,36	10,00
LLOYD'S	tutela legale	30/06/2017	30/06/2020	€ 21.924,00	10,00
ZURICH	D&O	30/06/2017	30/06/2020	€ 5.501,25	10,00
LLOYD'S	RC patrimoniale	30/06/2017	30/06/2020	€ 3.653,81	10,00
LLOYD'S	Polizze RCT Sperimentazioni Cliniche (*)	30/06/2017	30/06/2020	premio medio annuo stimato in base all'ultimo triennio: € 127.823,00	12,00

Si precisa che il concorrente potrà trovare ulteriori dati/informazioni inerenti l'organizzazione aziendale dell'Ausl Romagna e dell'Irst IRCCS ai seguenti link:

<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/>

<http://www.irst.emr.it/LIstituto/Societ%C3%A0trasparente/tabid/3504/Default.aspx>

Art. 4 – Durata e Decorrenza del Servizio

Il servizio di brokeraggio assicurativo avrà durata quadriennale (4 anni) decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto con l'aggiudicatario.

Le Amministrazioni Committenti si riservano la facoltà di esercitare, anche disgiuntamente, l'opzione di ripetizione del servizio, ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Su richiesta delle Committenti, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella successiva conseguente l'esercizio dell'opzione di ripetizione, l'aggiudicatario è tenuto a prorogare il servizio, ex art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga tecnica).

Art. 5 – Sistema di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

L'attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:

VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO attribuibile
A) OFFERTA TECNICA (progetto di servizio)	90
B) OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA (progetto di servizio)

Il concorrente dovrà presentare una relazione TECNICA-ORGANIZZATIVA (progetto di servizio), DETTAGLIATA, in lingua italiana - sottoscritta dal Legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma - illustrativa DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE LOTTO, redatta tenendo conto sia delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel presente capitolato tecnico (art. 3), sia in ordine agli aspetti su cui verterà il giudizio di merito tecnico-qualitativo, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella sotto riportata.

E' richiesta un'attenzione particolare all'aspetto espositivo della relazione tecnica, la quale dovrà essere strutturata come segue:

- una prima parte in cui, per ogni sezione dell'art.2 del presente capitolato tecnico (es. sez. 2.1 Risk Management; sez. 2.2 assistenza; sez. 2.3 consulenza e formazione) dovrà essere illustrata la modalità di esecuzione del servizio in ottemperanza alle caratteristiche tecniche di minima così come elencate per singoli punti (es. nella sezione 2.1 "Risk Management" andranno articolati i sottopunti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5);
- una seconda parte riferita analiticamente a ciascun criterio/subcriterio di valutazione del merito tecnico-qualitativo (come indicati nella tabella sotto riportata) al fine di consentire alla commissione giudicatrice l'espressione del relativo giudizio/punteggio.

Precisato ciò, quindi, tale suddivisione (prima e seconda parte) della relazione tecnica-organizzativa richiesta ai concorrenti è funzionale alla Stazione appaltante, in questi termini:

- **tramite la lettura della prima parte**, la Commissione deve valutare **la piena rispondenza dell'offerta tecnica alle caratteristiche tecnico-funzionali di minima** indicate nel presente capitolato tecnico (art.2);
- se l'offerta tecnica è rispondente nei termini di cui sopra, la Commissione giudicatrice all'uopo nominata procederà alla valutazione della medesima, **tramite la lettura della seconda parte**, attribuendo **il punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo**, in base ai criteri e subcriteri indicati nella tabella sotto riportata.

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta tecnica/progetto di servizio mediante un elaborato scritto, redatto in (*standard formale*):

- massimo 40 facciate (ossia massimo n. 20 pagine fronte e retro) formato A4 con margini (sopra/sotto; destra/sinistra) di 2 cm;
- carattere Times New Roman 11, interlinea singola.

Si precisa che:

- la copertina esterna del progetto, eventuali copertine interne, nonché il sommario/indice non verranno considerati nel computo delle facciate o pagine come sopra indicate;
- le diverse tipologie di rappresentazione grafica/fotografica costituiranno invece contenuto delle facciate dell'elaborato e pertanto saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza delle 40 facciate ammesse;
- per quanto riguarda specificatamente il sub criterio 1b) della tabella sotto riportata inerente gli "strumenti informatici proposti per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri", il concorrente è tenuto a corredare la parte descrittiva con un'apposita sezione dedicata esclusivamente (no testo) alle rappresentazioni delle funzionalità espletate dagli strumenti informatici messi a disposizione del Committente; detta sezione è esclusa dal computo delle 40 facciate ammesse, come sopra indicato, ma dovrà rispettare esso stesso il limite massimo delle 10 facciate;
- per quanto riguarda i curricula vitae del personale componente lo staff dedicato, essi sono esclusi dal computo delle 40 facciate ammesse;
- per quanto riguarda il criterio "Attività/Piano di formazione e aggiornamento", la competenza e professionalità dei formatori/docenti dovrà essere comprovata allegando i curricula vitae dei medesimi formatori/docenti, che sono esclusi dal computo delle 40 facciate ammesse;

Premesso quanto sopra, eventuali facciate che eccedano i limiti massimi sopra riportati (sia per l'offerta tecnica, sia per la sezione relativa alle rappresentazioni delle funzionalità del supporto informatico) non saranno considerate né valutate dalla Commissione giudicatrice.

Criterio	subcriterio	Descrizione	Punteggio massimo
1		MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	45
	1 a)	<p>Modalità e tempistica per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione delle esigenze assicurative di ciascuna Amministrazione Committente; • analisi del grado di solvibilità e solidità delle Imprese Assicuratrici, titolari sia dei vigenti contratti assicurativi sia di polizze pregresse sulle quali risultino sinistri pendenti; • Valutazione di adeguatezza e funzionalità delle polizze in essere rispetto ai criteri di efficienza ed economicità ed alla normativa vigente; • modalità e tempistica per redazione di un progetto operativo di revisione e miglioramento dell'assetto assicurativo delle Committenti nell'ottica di ottimizzazione delle coperture e contenimento dei costi; 	15
	1 b)	Presentazione degli strumenti informatici (indicazione dell'applicativo/piattaforma informatica, descrizione delle funzionalità in relazione alle specifiche esigenze delle Committenti) proposti per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri (valutazione della tempistica di aggiornamento dei dati e della effettiva funzionalità ed accessibilità dell'applicativo da parte delle Committenti)	7
	1 c)	Assistenza nelle procedure di scelta del contraente (art. 2.2.1): modalità operative e tempistica nell'espletamento dell'assistenza tecnica nelle procedure di scelta del contraente	7
	1 d)	Gestione e controllo dei contratti assicurativi (art. 2.2.3): modalità operative e tempistica nell'espletamento dell'assistenza finalizzata alla gestione amministrativa e contabile dei contratti assicurativi	7
	1 e)	Gestione dei sinistri (art. 2.2.4): modalità operative e tempistica di gestione sinistri (apertura, rubricazione, trattazione e definizione) sia per le posizioni afferenti i contratti in corso di validità, sia per posizioni pendenti riferite a contratti non più in vigore.	9
2		STAFF TECNICO DEDICATO	20
	2 a)	Esperienza maturata dal Referente unico del servizio (curriculum vitae)	3
		Esperienza maturata dal Referente unico del servizio (art. 8 del capitolato) nell'ambito della Pubblica Amministrazione- settore sanità: <ul style="list-style-type: none"> • pari ad anni 3 (requisito minimo) • superiore ad anni 3 e fino ad anni 6; • oltre anni 6 	0 2 3
	2 b)	Professionalità/competenza Verranno valutate, per tutti i componenti lo staff tecnico, professionalità e competenze (debitamente documentate nel curriculum, corredabile di attestati ed equipollenti)	4

Criterio	subcriterio	Descrizione	Punteggio massimo
		acquisite tramite attività di formazione e aggiornamento nelle materie specifiche del servizio in contesto.	
	2 c)	Assistenza nelle procedure di scelta del contraente (art.2.2.1)	4
		<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna risorsa aggiuntiva proposta rispetto al requisito di minima (n. 2); • n. 1 risorsa aggiuntiva proposta rispetto al requisito di minima (n. 2) con le medesime caratteristiche (esperienza minima di 3 anni nell'ambito della Pubblica Amministrazione – settore sanità) 	0 4
	2 d)	Gestione e controllo dei contratti assicurativi (art. 2.2.3)	4
		<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna risorsa aggiuntiva proposta rispetto al requisito di minima (n. 1); • n. 1 risorsa aggiuntiva proposta rispetto al requisito di minima (n. 1), con le medesime caratteristiche (reperibile oltre che telefonicamente anche via mail, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, nella fascia oraria 9-18 e disponibile anche a recarsi presso le sedi delle Committenti qualora richiesto, con esperienza minima di anni 3 nell'ambito della Pubblica Amministrazione – settore sanità -) 	0 4
	2 e)	Sede operativa dello Staff tecnico (intesa quale sede presso la quale le figure professionali componenti lo Staff Tecnico operano stabilmente)	5
		<ul style="list-style-type: none"> • nessuna sede operativa nel Territorio dello Stato Italiano; • n. 1 sede operativa nel Territorio dello Stato Italiano; oppure <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 sede operativa nel Territorio dello Stato Italiano ed all'interno della Regione Emilia Romagna 	0 3 5
3		ATTIVITA'/PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10
		Il Piano formativo verrà valutato in termini di: disponibilità ad offrire più di n. 2 incontri formativi annui (n. 2 di minima), percorsi formativi proposti (contenuto, modalità esecutiva, numero e durata delle sessioni), competenza e professionalità dei formatori/docenti (curricula vitae)	
4		SERVIZI AGGIUNTIVI (max n. 3)	15
		Verranno valutati i servizi aggiuntivi/complementari proposti - senza alcun aggravio di spesa per le Committenti – laddove <ul style="list-style-type: none"> • siano accessori e funzionalmente riconducibili al servizio di brokeraggio assicurativo, nonché 	

Criterio	subcriterio	Descrizione	Punteggio massimo
		oggettivamente concretizzabili nel contesto istituzionale delle Committenti; <ul style="list-style-type: none"> • siano di specifico supporto alla attività tecnico-amministrativa/legale delle Committenti (es. assistenza di un pool di professionisti, periti tecnici di parte, attività di risks assessment); 	

Art. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI (passaggio di consegne)

In fase di applicazione del contratto, ai fini di una efficiente gestione del servizio, il broker uscente è tenuto a garantire la prosecuzione delle attività fino a completo passaggio di consegne al nuovo aggiudicatario del servizio.

Le Amministrazioni committenti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle Compagnie assicuratrici ovvero delle conseguenze connesse al passaggio di gestione delle polizze tra i broker uscenti ed i broker subentranti.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL BROKER E DELLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI

OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni Committenti, nel rispetto delle indicazioni e direttive dalle stesse fornite, precisando che ogni autonomia decisionale resta in capo alle medesime Committenti.

Il broker, pertanto, non è legittimato:

- a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare le Committenti, senza la preventiva esplicita autorizzazione, né effettuare alcuna operazione che possa comportare modifiche anche, di mero carattere amministrativo e/o formale, ad obblighi contrattuali precedentemente assunti dalle medesime Committenti (a titolo esemplificativo: sottoscrizione delle polizze, le variazioni alle stesse, i pagamenti dei premi e relative regolazioni, la formulazione delle disdette);
- ad assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici delle Committenti.

Il broker è tenuto:

- a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase e, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie a ciascuna Amministrazione in relazione ai rischi alle medesime afferenti, con conseguente responsabilità del broker in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e/o non segnalati;
- ad osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e sarà direttamente responsabile della completezza delle proposte di coperture dei rischi necessarie a ciascuna Amministrazione;
- a garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, obbligandosi a depositare presso ciascuna Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo e dei relativi sinistri;
- a garantire, su richiesta, la presenza di proprio personale presso le sedi di ciascuna Amministrazione;

- alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 (ex art.83, co.4, lett.c del D.Lgs. n. 50/2016); detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Sono a carico del broker:

- tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Al fine di garantire il corretto e puntuale espletamento degli obblighi contrattuali, il Broker si impegna a non gravare le Committenti di adempimenti derivanti dalla localizzazione dei propri uffici.

OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI

Le Amministrazioni committenti si obbligano a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto delle Amministrazioni, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all'esito dell'aggiudicazione della gara;
- inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per le Amministrazioni Committenti;

ART. 8 – REFERENTE UNICO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà fornire in sede di esecuzione del contratto il medesimo Staff proposto in sede di Offerta Tecnica, proponendo pertanto i medesimi componenti i cui curricula sono stati allegati all'offerta stessa e valutati in sede di gara, compreso il soggetto individuato, per ciascuna amministrazione competente, quale Referente Unico e Coordinatore del servizio oggetto del presente contratto; tale referente dovrà garantire il corretto e puntuale espletamento del servizio, svolgendo la funzione di interlocutore di riferimento nei confronti delle Committenti.

Contestualmente alla designazione del referente, l'aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), nonché, individuare il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita.

Eventuali sostituzioni del Referente Unico, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Committente interessata.

ART. 9 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Si conferma quanto riportato al precedente art. 1 in merito al fatto che il servizio in oggetto non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico delle due Amministrazioni Committenti, in quanto l'attività prestata dal Broker viene remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, con una provvigione calcolata applicando le percentuali indicate dall'aggiudicatario del servizio in sede di gara ai premi assicurativi imponibili corrisposti alle Compagnie Assicuratrici.

Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per le Committenti.

In base a quanto previsto dai contratti assicurativi attualmente in corso, si specifica quanto segue:

- sia per l'Ausl della Romagna che per l'IRST IRCCS di Meldola, l'aggiudicatario provvederà a recuperare direttamente ed autonomamente nei confronti delle singole Compagnie di Assicurazioni le provvigioni di propria competenza (come previsto rispettivamente all'art. 3 *lex specialis* gara "servizi assicurativi Ausl Romagna" aggiudicata con determinazione del Direttore U.O. Acquisti aziendali n. 1245/2015 e all'art. 46 "clausola broker" della *lex specialis* gara "servizi assicurativi IRCCS IRST di Meldola" aggiudicata con provvedimento prot. n. 4596 del 30/06/2017);

In sede di applicazione del contratto di brokeraggio assicurativo, si precisa che l'ammontare delle provvigioni e le modalità di corresponsione delle stesse per le polizze in corso di validità alla data di aggiudicazione della presente gara saranno quelle già disciplinate dai medesimi contratti assicurativi in essere presso ciascuna Committente, come riportati al precedente articolo 4 "*dati informativi*" e che di seguito si riportano nuovamente:

Azienda USL della Romagna:

- 4% per la polizza RCAUTO, ad esclusione delle garanzie ARD la cui percentuale è del 7,80%;
- 7,80% per tutte le altre polizze;

IRST IRCCS di Meldola:

- 8% per la polizza Kasko;
- 10% per tutte le altre polizze;
- 12% per la polizza Sperimentazioni Cliniche

Le provvigioni di cui sopra resteranno invariate fino alla naturale scadenza dei contratti assicurativi (scadenza: 30/06/2020, sia per l'Ausl della Romagna sia per l'Irst IRCCS di Meldola) o alla eventuale successiva scadenza, laddove venga esercitata l'opzione di ripetizione dei contratti assicurativi per ulteriori anni tre (pertanto fino al 30/06/2023), come previsto per l'Irst IRCCS di Meldola; si precisa che suddetto Istituto, prima di procedere all'esercizio dell'opzione di ripetizione del servizio, si riserva di rinegoziare le provvigioni, sulla base delle eventuali migliori condizioni economiche scaturenti dall'esito della presente gara.

Posto quanto sopra, le condizioni economiche risultanti all'esito della presente gara troveranno pertanto applicazione per le coperture assicurative che subentreranno alle polizze in corso, nonché, eventualmente per i nuovi contratti assicurativi stipulati successivamente alla data di aggiudicazione del servizio in contesto.

ART. 10 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) eseguire tutte le prestazioni dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente documento e nella documentazione di gara;
- b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Committenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- c) erogare le forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto medesimo e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni Committenti di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- e) su richiesta scritta delle Amministrazioni Committenti, il fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Ciascun ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. 209 del 07.09.2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nonché, dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Il Broker risponde, altresì, nei confronti di ciascun Ente di eventuali danni che dovessero insorgere dopo la scadenza dell'incarico, qualora gli stessi siano da imputare a negligenze, errori ed omissioni avvenute durante la vigenza del contratto.

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente atto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 12 – PENALI

Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali ed il rispetto del servizio alle prestazioni dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica. Altresì, le suddette Amministrazioni si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del broker aggiudicatario gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, le Amministrazioni committenti provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio delle Committenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, come sotto riportato:

- € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto delle Committenti al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude alle Committenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 16 Risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del Contratto, ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 D. Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto, le Amministrazioni Committenti, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- venir meno dell'iscrizione al registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e s.m.;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti (escluse le trasformazioni societarie), fallimento, liquidazione ed altre procedure concorsuali, fatta salva l'ipotesi di concordato con continuità aziendale (art. 186 bis R.D. n. 267/1942);
- palese e manifesta inosservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione/aggiudicazione in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" del Disciplinare di gara;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- ogni comportamento in violazione delle norme di legge o contrario al principio generale di buona fede contrattuale

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura a favore delle Amministrazioni Committenti.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel contratto l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente atto.

ART. 14 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- b) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

La singola Amministrazione Contraente può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AUSL della Romagna e per l'Irst Irccs di Meldola.